

**Prot. 37 /2019**

**Oggetto: FAQ Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A - "Progetti Sostenibili di Comunità – Linea di Intervento 1 - "Ultimo Miglio"**

Domanda n.1

In riferimento al bando in oggetto ed in particolare alle modalità di richiesta di erogazione del SAL di cui all'art. 18, si rappresenta quanto segue:

Con la determina di liquidazione della fattura all'operatore economico si certifica il credito quale certo, liquido ed esigibile, tant'è che anche gli istituti bancari con la predetta certificazione comunale provvedono all'anticipo delle somme spettanti all'operatore. Successivamente alla trasmissione all'Ente finanziatore della determina avviene il trasferimento delle somme nelle casse comunali e la conseguente emissione del mandato di pagamento in favore dell'operatore economico. Questa procedura è la stessa utilizzata nella rendicontazione di fondi assegnati (in parte comunitari) dalla Regione Basilicata per il "Patrimonio intangibile".

**Si chiede di utilizzare le modalità innanzi descritte per le richieste di SAL di cui all'art. 18 del Bando di cui si tratta.**

Risposta n.1

<<**la determina di liquidazione non costituisce elemento conforme a quanto previsto dall'art. 18, comma 7 (del bando)**>>. La determina di liquidazione, infatti, non costituisce titolo di pagamento, come peraltro si desume sia dalle Disposizioni di Attuazione della Misura 19 – SLTP, ex DGR 598/2016 e ss. mm. ii., Sezione 6 – Spese ammissibili – Raccomandazioni preliminari, sia dall'articolo 3 – tracciabilità dei flussi finanziari – della Legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), nelle prime richiamato.

Domanda n.2

Considerato che le spese ammesse a finanziamento sono quelle sostenute dalla data di presentazione della domanda (come da art. 9), **si chiede se le spese per la redazione del progetto ad un tecnico/soggetto esterno all'amministrazione possano essere riconosciute**, atteso che le stesse di fatto sono sostenute nella fase precedente la presentazione della domanda, ma successive alla data di presentazione del bando.

Risposta n.2

**Sono ammissibili** le spese riferite all'inoltro della domanda di sostegno ed alla presentazione della candidatura del progetto, quali ad esempio consulenze e studi per la progettazione, che sono ammessi fino ad un massimo del 5% dell'importo progettuale, valutati secondo la Circolare n° 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (personale) e/o valutati sulla scorta di tre offerte (preventivi o offerte MEPA). Tali spese dovranno essere riferite ad attività espletate

successivamente alla pubblicazione del bando (18 gennaio 2019) e dovranno essere quietanzate successivamente alla domanda di sostegno.

Domanda n. 3

Con riferimento alla quota parte dell'operazione cofinanziata dall'Ente **si chiede se sia ammissibile la sola spesa inerente il personale debitamente autorizzato o vi siano altre voci di spesa** (ad es. utilizzo di immobili, attrezzature di proprietà) rendicontabili in compartecipazione comunale e quali.

Risposta 3

Premesso che il co-finanziamento dell'Ente è su tutto il progetto, le spese ammissibili come ad esempio personale, immobili e/o attrezzature possono essere **ritenute ammissibili solo se funzionali** allo stesso progetto debitamente giustificate, misurabili in termini economici e congrue.

Miglionico, 27.02.2019

Il Direttore

Dr. Giuseppe LALINGA

